

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **70/1989** (ECLI:IT:COST:1989:70)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CONSO**

Camera di Consiglio del **30/11/1988**; Decisione del **09/02/1989**

Deposito del **23/02/1989**; Pubblicazione in G. U. **01/03/1989**

Norme impugnate:

Massime: **15160 15161**

Atti decisi:

N. 70

ORDINANZA 9-23 FEBBRAIO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 agosto 1978, n. 405 (Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto e disposizioni sull'azione civile in seguito ad amnistia), promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 1988 dal Tribunale di Piacenza nei procedimenti penali riuniti a carico di Lodigiani Romano ed altri, iscritta al n. 307 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Piacenza, con ordinanza del 12 gennaio 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 12 della legge 3 agosto 1978, n. 405, nella parte in cui stabilisce "solo per il caso di estinzione del reato per amnistia l'obbligo per il giudice dell'impugnazione di decidere sull'impugnazione stessa ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che la questione di legittimità dell'art.12 della legge 3 agosto 1978, n. 405, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, è già stata decisa nel senso della non fondatezza con sentenza n.68 del 1983 (v. anche ordinanza n. 248 del 1984), senza che dal giudice a quo vengano adottati argomenti nuovi rispetto a quelli esaminati allora dalla Corte;

che l'ordinanza di rimessione non motiva minimamente in ordine al dedotto contrasto dello stesso art.12 della legge n. 405 del 1978 con l'art. 24 della Costituzione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 agosto 1978, n. 405 (Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto e disposizioni sull'azione civile in seguito ad amnistia), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Piacenza con ordinanza del 12 gennaio 1988;

2) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art.12 della legge 3 agosto 1978, n.405 (Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto e disposizioni sull'azione civile in seguito ad amnistia), sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale di Piacenza con ordinanza del 12 gennaio 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.